

A Tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: REDDITO DI IMPRESA PER CHI ADOTTA LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA.

La Legge di Stabilità per l'anno 2017, approvata il 07 dicembre u.s., ha introdotto una importante novità per imprese individuali e società di persone in relazione alla modalità di determinazione dell'imponibile IRPEF qualora sia adottato il sistema di **contabilità semplificata**.

Tale novità si aggiunge alla innovazione già commentata con la precedente circolare (http://www.kerdos.it/file/2016/12/Circ9-2016-IRI_Imposta_sul_Reddito_di_Impresa.pdf) che si riferisce all'introduzione dell'IRI.

Si specifica che la presente normativa **NON E' RILEVANTE PER I REDDITI DA ATTIVITA' PROFESSIONALE** (Avvocati, Psicologi, Commercialisti, ecc.).

Imprese che possono accedere alla contabilità semplificata

Come noto, sulla base del disposto dell'articolo 18 comma 1 del D.P.R. 600/73 le imprese individuali o società di persone che nell'arco di un anno hanno realizzato ricavi inferiori alle seguenti soglie:

- 400.000 € nel caso di imprese di servizi
- 700.000 € nel caso di altre imprese

possono optare per la tenuta della contabilità semplificata in luogo della contabilità ordinaria.

I limiti sopra indicati, per le imprese di nuova costituzione, devono essere ragguagliati ad anno; laddove i limiti siano superati, dall'anno successivo viene meno la possibilità di adottare la contabilità semplificata dovendo necessariamente adottare la contabilità ordinaria.

Tale regime contabile agevolato consente di ridurre il carico di adempimenti rispetto alla contabilità ordinaria attraverso la tenuta dei soli registri IVA.

Fino al 31.12.2016, per espressa previsione dell'articolo 66 del D.P.R. 917/86 (Tuir), il reddito imponibile ai fini IRPEF, per questa tipologia di imprese, è determinato secondo il principio della competenza economica. A differenza delle aziende che tengono una contabilità ordinaria, le imprese in contabilità semplificata rilevano le operazioni non rilevanti ai fini IVA e gli accantonamenti di fine esercizio direttamente sui Registri IVA per poter rispettare il principio di competenza.

Il principio di competenza, nella sostanza, si enuclea nell'obbligo di rilevare i ricavi e\o i costi nell'esercizio cui gli stessi si riferiscono, e ciò indipendentemente dall'incasso o pagamento degli stessi.

A titolo di esempio è questo il caso del costo dell'affitto di un immobile: il costo che incide su un periodo di imposta è quello del periodo Gennaio – Dicembre, e ciò anche se una o più rate non sono state pagate nel corso dell'anno ma sono pagate nell'anno precedente o successivo.

Novità: dal 2017 è introdotto il principio di cassa per la determinazione dell'imponibile IRPEF.

Con la novità introdotta dalla Legge di Stabilità è stato modificato in modo sostanziale l'art. 66 del Tuir; il principio di competenza sopra accennato, applicato per la determinazione dell'imponibile IRPEF, è stato sostituito con il **principio di cassa**.

Il Novellato articolo 66 comma 1 è infatti stato riscritto come segue:

“Il reddito di impresa dei soggetti che, secondo le disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 PERCEPITI nel periodo di imposta e quello delle spese SOSTENUTE nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101”

Al comma 3, inoltre, viene eliminato il riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del Tuir, che disciplina il principio di competenza degli altri costi.

Nella sostanza il novellato articolo definisce il reddito di impresa rilevante ai fini IRPEF di questa tipologia di imprese (contabilità semplificata) come:

RICAVI PERCEPITI *meno* COSTI SOSTENUTI

Introducendo pertanto il concetto di incasso e pagamento. A questo primo risultato devono poi essere aggiunti i seguenti valori:

- Plusvalenze da cessione di cespiti;
- sopravvenienze attive;
- proventi da autoconsumo;

e devono essere sottratti:

- Minusvalenze da cessione cespiti;
- sopravvenienze passive;
- Ammortamenti;
- Accantonamenti di quiescenza (TFR) del personale.

Non sono considerati altri valori né attivi né passivi (fatture da emettere, da ricevere, rimanenze, ecc.) che non abbiano avuto un impatto in termini di cassa ai fini della determinazione del reddito di impresa imponibile.

Tra le voci enunciate dalla novità normativa non vi sono le Rimanenze, pertanto non sarà più possibile procedere all'accantonamento delle stesse che quindi non saranno più oggetto di valutazione e non incideranno più sul reddito dell'esercizio.

Il Regime di cassa rappresenta il **REGIME NATURALE** nel caso di adozione della contabilità semplificata, pertanto salvo l'adesione ad altri regimi contabili (come vedremo in seguito) non sarà più in alcun caso applicato il criterio di competenza economica (vedasi sopra).

Conseguenze pratiche gestionali della novità introdotta

Ai fini pratici, nella gestione delle aziende, gli imprenditori abituati alla contabilità semplificata si troveranno a fare i conti con la necessità di tener traccia degli incassi e dei pagamenti.

Per ogni fattura emessa e per ogni fattura ricevuta, infatti, dovrà essere rilevata la relativa data di incasso e pagamento, che costituirà la base per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Conseguenze sulla tenuta della contabilità

Il primo impatto sulla tenuta della contabilità lo si può riscontrare nella nuova formulazione dell'articolo 18 del D.P.R. 600/73, che disciplina la tenuta dei libri contabili nel caso di contabilità semplificata.

Oltre ai registri IVA (Vendite e Acquisti) finora obbligatori, infatti, la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo in esame prevede che *"I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi PERCEPITI indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese SOSTENUTE nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo."*

Alla luce di queste modifiche, pertanto, dovranno essere istituiti due ulteriori registri per la rilevazione degli incassi e pagamenti. Su tali registri inoltre dovranno essere annotati anche gli altri

ricavi PERCEPITI\costi SOSTENUTI nel periodo di imposta e che non hanno rilevanza IVA (personale, assicurazioni, affitti, bolli, imposte deducibili, ecc.).

Al fine di consentire la corretta tenuta dei nuovi registri introdotti, i contribuenti saranno chiamati ad indicare su ogni documento contabilizzato la data di incasso e pagamento. Per ogni documento registrato e non incassato\pagato, i clienti saranno chiamati a rilevare la successiva data di incasso\pagamento, anche qualora la stessa si verifichi a distanza di anni.

Procedure contabili alternative

Le alternative al sistema sopra delineato sono le seguenti:

Regime di Contabilità Ordinaria

La prima alternativa al regime di contabilità semplificata è rappresentato dall'adozione della contabilità ordinaria.

La contabilità ordinaria richiede la tenuta tra gli altri, in aggiunta ai libri IVA, del Libro Giornale di Contabilità, che implica le rilevazioni dei movimenti di cassa\banca, e dunque richiede una separazione dei conti correnti bancari connessi all'attività rispetto a quelli personali dell'imprenditore.

Con questo regime si continua ad utilizzare il principio di competenza economica ma ogni singola operazione rilevante per l'azienda deve essere contabilizzata ed è necessario procedere alla ricostruzione dei saldi iniziali clienti\fornitori.

L'opzione per il regime ordinario, che è effettuata in dichiarazione, ha valenza per l'anno nel quale è esercitata ed è vincolante per i 2 anni successivi.

Contabilità Semplificata con utilizzo dei Libri IVA per il rispetto del principio di cassa

Pur mantenendo la contabilità semplificata e dunque il principio di cassa, secondo quanto disposto dal comma 4 del nuovo articolo 18 è prevista la possibilità di annotare incassi e pagamenti

direttamente sui registri IVA, a condizione che sullo stesso siano indicate le operazioni non aventi rilevanza ai fini Iva (esempio: operazioni esenti e fuori campo).

In questo caso, non sarà più necessario indicare la data di incasso\pagamento per ciascuna fattura, ma sarà invece obbligatorio annotare le fatture registrate e NON INCASSATE\PAGATE su ogni singolo registro al fine di determinare l'imponibile di cassa. All'atto poi del successivo incasso\pagamento, sui rispettivi registri dovranno essere indicati i ricavi\costi con l'indicazione degli estremi della fattura emessa\ricevuta cui l'incasso\pagamento si riferisce.

Contabilità Semplificata con rinuncia all'annotazione degli incassi\pagamenti

Il comma 5 dell'articolo 66 come risultante dopo le modifiche consente inoltre di esercitare una specifica opzione per evitare l'incombenza delle annotazioni relative agli incassi e pagamenti sui documenti IVA attivi e passivi contabilizzati.

L'opzione in analisi è anch'essa vincolante per almeno un triennio.

In questo caso, per semplificazione, gli incassi\pagamenti si ritengono **effettuati nella data di registrazione dei documenti contabili**.

Il vantaggio di questa scelta risiede nella minor complessità gestionale in quanto nulla cambia rispetto alla gestione attuale, fatto salvo ovviamente il venir meno della gestione di competenza; lo svantaggio evidentemente risiede nel fatto che ritardi negli incassi determinano la tassazione dei relativi ricavi, cosa che non avviene invece con il regime normale (cassa).

Come già specificato il regime per cassa rappresenta il REGIME NATURALE per le imprese che adottano la contabilità semplificata; in mancanza di esercizio dell'opzione per l'applicazione di uno dei regimi alternativi sopra delineati, quanto sopra specificato in merito alle maggiori incombenze dovrà essere assimilato e posto in essere attentamente per evitare duplicazioni o salti di imposta.

Norma transitoria

Considerato che fino al 31.12.2016 si procederà con il criterio della competenza economica e che nel 2017 tale criterio verrà sostituito dal principio di cassa, il Legislatore si è posto il problema di evitare duplicazioni o salti di imposta.

A tal fine, per il primo anno di applicazione del regime per cassa in sostituzione del regime di competenza il Legislatore ha disposto che le Rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente determineranno una riduzione del reddito per cassa dell'anno di prima applicazione.

Per gli anni successivi nei quali potrebbe verificarsi il passaggio da un regime per competenza ad un regime per cassa e viceversa, evidentemente per opzione da parte del contribuente, il Legislatore ha invece previsto che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Conclusioni

La novità normativa introdotta appare essere di assoluta rilevanza, sconvolgendo il sistema di determinazione del reddito per le imprese coinvolte.

I cambiamenti introdotti richiedono una maggiore attenzione da parte del contribuente nella propria gestione amministrativa, e allo stesso tempo richiedono grande accuratezza nella indicazione delle operazioni di incasso\pagamento allo Studio nel momento in cui verrà consegnata la documentazione.

E' chiaro ed evidente che il passaggio all'imposizione per cassa determinerà, nella maggioranza dei casi, un'ampia variabilità dei redditi dichiarati. La scelta di regimi alternativi deve essere valutata caso per caso, e ciò in virtù della situazione personale di ogni soggetto oltre che alla storicità dell'andamento degli incassi.

Al fine di consentire ai propri clienti di gestire al meglio la nuova operatività, lo Studio predisporrà appositi prospetti che dovranno essere consegnati contestualmente alla documentazione IVA e che costituiranno la base per poter correttamente gestire le dichiarazioni dei redditi con il nuovo metodo di determinazione dell'imponibile.

Lo Studio resta a disposizione dei clienti per approfondire la situazione personale di ciascuno ed effettuare le opportune valutazioni di convenienza, anche in considerazione della già richiamata innovazione relativa all'introduzione della nuova Imposta sul Reddito di Impresa (IRI).

Cordiali saluti.